



Decreto Dirigenziale n. 471 del 10/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E S.M.I. ART. 242. - APPROVAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA E DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA PRESENTATI DALLA SOCIETA' ESSO ITALIANA S.R.L. PER IL PUNTO VENDITA CARBURANTI ESSO N. 6746 PBL 107458 SITO IN VIA MANFREDI N. 97 DEL COMUNE DI ATRIPALDA (AV) E CONCLUSIONE POSITIVA DEL PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 "Norme in Materia Ambientale" disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti è competente in materia di approvazione di piani di caratterizzazione e di progetti operativi di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino;
- c) che la Società Esso Italiana S.r.l., con nota del 20/02/2013 acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 21/02/2013 prot. 2013.0132320, comunicava agli Enti interessati che sul Punto vendita carburanti, gestito dalla Società Baratta sito in via Manfredi n. 97 del Comune di Atripalda, nel corso delle attività di ammodernamento del P.V., era stato accertato in data 20/02/2013 un potenziale superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) da idrocarburi nella matrice suolo;
- d) che la medesima Società, con tale nota, comunicava, tra l'altro, che si sarebbe avvalsa della procedura semplificata prevista dall'art. 249 del D.Lgs 152/06 - Allegato 4 Parte IV Titolo V;
- e) che la Società Esso Italiana S.r.l., con nota del 08/05/2013, acquisita agli atti in data 15/05/2013 prot. n. 2013.0343554, trasmetteva il Rapporto Tecnico sulle Indagini Preliminari effettuate nel sottosuolo eseguite in sito, nelle cui conclusioni si rappresentava l'avvenuto superamento dei valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione previsti dalla normativa vigente per i siti ad uso verde pubblico privato e residenziale, relativamente al parametro idrocarburi pesanti, dichiarando, invece, che tali valori risultavano conformi alle CSC per siti ad uso commerciale ed industriale;
- f) che la Società Esso Italiana S.r.l. con nota del 6/06/2014, acquisita in data 11/06/2014 al prot. n. 2014.0397564, trasmetteva il Rapporto Tecnico delle attività di indagine ambientale, redatto dalla Società Arcadis S.r.l., per il sito de quo, nelle cui conclusioni la medesima rappresentava il superamento per alcuni parametri delle concentrazioni soglie di contaminazione per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, dichiarando, invece la conformità di tali valori alle CSC per i siti ad uso commerciale ed industriale;
- g) che l'Arpac – Dipartimento Provinciale di Avellino, con nota del 12/08/2014 prot. n. 47849/2014, acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 19/08/2014 prot. 2014.0561995, trasmetteva gli esiti analitici dei campionamenti effettuati sulla matrice suolo, in contraddittorio con la Società Arcadis in data 02/04/2014 dai cui esiti si evinceva il superamento dei parametri Berillio e Stagno per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
- h) che l'Arpac con nota del 19/02/2015 prot. 0010533/2015, acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 24/02/2015 prot. 2015.0125945, trasmetteva i risultati analitici dei campionamenti effettuati sulle acque sotterranee in data 06/10/2014, dai quali si evinceva il superamento dei limiti di cui alla Tab. 2, All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06, per il parametro Manganese;
- i) che questa U.O.D. con nota del 05/03/2015 prot. 2015.0151559, invitava, pertanto, la Società Esso Italiana S.r.l., in qualità di Soggetto obbligato, a presentare il Progetto Unico di bonifica, redatto ai sensi dell'Allegato 4 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs 152/06.

RILEVATO

- a) che la Società Esso Italiana S.r.l., in data 03/04/2015, ha trasmesso agli Enti interessati il Progetto Unico di bonifica per il sito de quo, comprensivo del documento dell'Analisi di Rischio Sito - specifica, acquisito agli atti di questa U.O.D. in data 14/04/2015 prot. n. 2015.0255831;
- b) che nella Conferenza di Servizi, convocata per la valutazione del Progetto Unico di Bonifica e del documento di Analisi di Rischio, presentato dalla Società Esso Italiana S.r.l., iniziata in data 18/05/2015 e conclusasi in data 25/06/2015, il contenuto dei cui verbali si richiama, è emerso quanto segue:
- c) nella prima seduta di Conferenza del 18/05/2015, presenti Regione, Asl Av, Società Esso Italiana S.r.l. e Società Arcadis Italia S.r.l., con l'assenza del Comune di Atripalda, della Provincia di Avellino, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno e dell' Arpac AV, il Presidente ha ritenuto necessario riconvocare la Conferenza a data da destinarsi, a causa dell'assenza di quasi tutti gli Enti interessati;
- d) l'Arpac, con nota prot. n. 30460/2015 del 19/05/2015, acquisita agli atti in data 27/05/2015 prot. n. 2015.0368361, ha rappresentato la necessità che l'Analisi di Rischio, contenuta nel Progetto Unico di Bonifica, dovesse essere rielaborata, in quanto erano stati individuati *“come Punti di conformità i Piezometri PM1 e MW2, che risultano posizionati a monte idrogeologico del PVC e non a valle”, prescrivendo, nel contempo, che i punti di Conformità corrispondessero con i piezometri PM2 e PM3;*
- e) la Società Esso Italiana S.r.l., con nota del 3/06/2015, acquisita agli atti in data 08/06/2015 prot. n. 2015.0391613, ha trasmesso, in allegato, la nota della Società Consulente Arcadis S.r.l. prot. n. 107458C del 3/06/2015, con cui la medesima, nel riscontrare la nota Arpac del 19/05/2015, ha, tra l'altro, recepito quanto rilevato dall'Arpac, considerando, pertanto, quali punti di conformità anche i piezometri PM2 e PM3. La Società Arcadis S.r.l., con la succitata nota, ha rappresentato, però, che non vi era necessità di “rimodulare l'Analisi di Rischio presentata nel Progetto unico di bonifica”, *“vista la conformità delle acque sotterranee alle CSC di riferimento in tutte le campagne di monitoraggio effettuate.....”;*
- f) la succitata Società, con la stessa nota, ha confermato le risultanze dell'Analisi di rischio presentata nel Progetto Unico di bonifica e quindi l'assenza di rischio sanitario e ambientale e ha richiesto la chiusura del procedimento, definendo il sito come “non contaminato”;
- g) questa U.O.D., con nota prot. n. 2015.0416816 del 17/06/2015, ha riconvocato per il giorno 25/06/2015 la Conferenza di Servizi per la valutazione del Progetto Unico di bonifica e del documento di Analisi di Rischio, richiedendo all'Arpac di voler fornire le proprie controdeduzioni rispetto a quanto rappresentato dalla Società Arcadis S.r.l. con la citata nota prot. n. 107458C del 3/06/2015.

RILEVATO ALTRESI'

- h) che nella seconda seduta di Conferenza del 25/06/2015, presenti Regione, Asl Av, Società Esso Italiana S.r.l. e Società Arcadis Italia S.r.l., con l'assenza del Comune di Atripalda, della Provincia di Avellino, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri -Garigliano e Volturno e dell' Arpac AV, è emerso quanto segue:

- Il Rappresentante della Società Esso Italiana S.r.l., in tale seduta, ha dichiarato:

“Con riferimento alla Conferenza di Servizi del 18/05/2015, nella quale seduta ARPAC era assente e al parere successivamente espresso dalla stessa ARPAC con nota prot. n.

0030460/2015 del 19/05/2015 e alle prescrizioni in esso contenute alle quali, dopo i chiarimenti forniti con nota del 03/06/2015, si ritiene di aver ottemperato, in base alla legge 241/90, vista la reiterata assenza di ARPAC e la mancanza di un parere, essendo tra l'altro trascorsi i termini previsti per l'approvazione del progetto unico di bonifica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, si chiede all'Ente procedente di acquisire come pareri favorevoli il silenzio degli Enti assenti, l'approvazione del progetto stesso e la conseguente chiusura del procedimento con parere favorevole, risultando il sito non contaminato".

- Il Presidente ha chiesto al delegato dell'Asl Av di esprimere il proprio parere sul progetto unico di bonifica presentato dalla Esso Italiana S.r.l. in data 03/04/2015.
- Il Rappresentante dell'ASL AV ha dichiarato che: *"Avendo ricevuto comunicazione della riconvocazione della Conferenza di Servizi nella tarda mattinata del 23 c.m., non sono stato in grado di rinvenire copia del progetto di bonifica presentato dalla Esso, per cui non potendo al momento esprimere parere di competenza, chiedo una copia del progetto di che trattasi per le necessarie valutazioni che saranno espresse in tempi brevi".*
- Il Delegato della Esso Italiana S.r.l., a tal proposito, ha fatto presente che *"le copie del progetto di bonifica sono state trasmesse anche agli uffici dell'ASL di Avellino, riservandosi di fornire idonea documentazione a riprova di quanto affermato. Si fa inoltre presente che la suddetta problematica non era stata evidenziata dalla stessa ASL nel corso della precedente Conferenza di Servizi in cui il suddetto Ente risultava presente";*
- Il Presidente, *"nel considerare quanto dichiarato dal rappresentante della Società Esso Italiana S.r.l., visto che i termini prescritti dall'art 242 comma 3 del D.Lgs 152/06, per l'approvazione del progetto unico di bonifica, sono scaduti alla data del 14/06/2015 e non avendo la Conferenza acquisito alcun parere da parte degli Enti competenti, dichiara che il provvedimento conclusivo sarà emesso dall'Amministrazione regionale, considerando acquisiti come favorevoli, ai sensi della L.241/90 art. 14 ter commi 6 bis e 7, i pareri degli Enti competenti che, sebbene regolarmente invitati alla Conferenza, non hanno partecipato alla stessa né hanno inviati pareri o, se presenti, non hanno espresso un parere definitivo. Il Presidente dichiara conclusa la Conferenza di Servizi".*

CONSIDERATO

- a) che i termini previsti per poter procedere all'approvazione del Progetto Unico di bonifica e del documento di Analisi di Rischio, di cui all'art. 242 c. 7 del D. Lgs 152/06, presentati dalla Società Esso Italiana s.r.l. in data 03/04/2015 per il sito de quo, risultano scaduti;
- b) che la Società Esso Italiana S.r.l., nella seduta di Conferenza di servizi tenutasi in data 25/06/2015, ha rappresentato di aver ottemperato a quanto richiesto dall'Arpac ed ha evidenziato che i termini previsti per l'approvazione del succitato Progetto Unico di bonifica e del documento di Analisi di Rischio sono scaduti;
- c) che, ai sensi della L.241/90, la succitata Società ha richiesto che questa U.O.D. acquisisse per silenzio assenso i pareri favorevoli degli Enti assenti ai fini dell'approvazione del progetto de quo con la conseguente conclusione positiva del procedimento, risultando il sito non contaminato;
- d) che, ai sensi della medesima L.241/90 art. 14 Ter c. 6 bis, scaduti i termini, questa Amministrazione, quale Autorità procedente, è tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento;
- e) che nel documento di Analisi di Rischio Sito specifica, contenuto nel Progetto Unico di bonifica redatto dalla Società Arcadis Italia S.r.l., si dichiara che, alla luce dei risultati conseguiti, trattasi di sito non contaminato;

- f) che gli Enti invitati alla Conferenza non hanno fatto pervenire alcun parere di competenza.

RITENUTO

- che, ai sensi del citato D.Lgs 152/06 art. 14 ter commi 6 bis e 7, sono favorevolmente acquisiti i pareri del Comune di Atripalda, della Provincia di Avellino, dell'ASL AV, dell'ARPAC AV, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, Enti che sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza o, se presenti, non hanno espresso definitivamente la volontà della propria Amministrazione;
- che, sulla base delle risultanze istruttorie, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione del Progetto Unico di bonifica e del documento di Analisi di Rischio presentati ai sensi dell'art. 242 D.Lgs 152/06 dalla Società Esso Italiana S.r.l. in data 3/04/2015 per il Punto Vendita Carburanti Esso n. 6746 – 107458, ubicato in Via Manfredi, 97 Atripalda (Av).

VISTI

- Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2008;
- la legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i..

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa U.O.D., dagli esiti della Conferenza di servizi, iniziata il 18/05/2015 e conclusasi in data 25/06/2015 e della proposta del Responsabile del procedimento di adozione del presente provvedimento

D E C R E T A

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:

1. APPROVARE, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, sulla base delle risultanze istruttorie e degli esiti della Conferenza di Servizi, il Progetto Unico di bonifica e il documento di Analisi di Rischio Sito specifica presentati dalla Società Esso Italiana S.r.l. in data 14/04/2015 prot.n. 2015.0255831, per il Punto Vendita Carburanti Esso n. 6746 – 107458, ubicato in Via Manfredi, 97 del Comune di Atripalda (AV), redatto dalla Società Arcadis Italia S.r.l., in cui si dichiara che, alla luce dei risultati conseguiti, trattasi di sito non contaminato. A tal uopo, ai sensi del D.Lgs 152/06 art. 14 ter commi 6 bis e 7, si considerano favorevolmente acquisiti i pareri del Comune di Atripalda, della Provincia di Avellino, dell'ASL AV, dell'ARPAC AV, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, Enti che sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza o, se presenti, non hanno espresso definitivamente la volontà della propria Amministrazione.
2. DICHIARARE concluso positivamente il procedimento.
3. DISPORRE che la Società Esso Italiana S.r.l., ai sensi del D.Lgs 152/06 art 242 comma 5, presenti un programma di monitoraggio per il sito de quo circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'Analisi di Rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal uopo, la predetta Società dovrà, inviare a questa Amministrazione Regionale ed alla Provincia di Avellino, entro 60 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, il Piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
 - a) parametri da sottoporre a controllo;
 - b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

Questa Amministrazione, sentita la Provincia, approverà il Piano di monitoraggio entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, salvo la necessità di richiedere opportune integrazioni.

4. DARE ATTO che l'Amministrazione Provinciale e l'Arpac, in ottemperanza all'art. 248 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., procederanno al controllo e alla verifica delle attività previste nel Piano di monitoraggio.

5. TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Società Esso Italiana S.r.l. – Roma, alla Società Arcadis S.r.l. – Assago (MI), al Comune di Atripalda (AV), all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL AV, all'Arpac – Dipartimento Provinciale di Avellino, all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, alla Segreteria della Giunta e alla U.O.D. Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Il Direttore Generale
Dott. Michele Palmieri